

N. (OMISSIS) RUOLO GENERALE ANNO 2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Marina Marchetti

Presidente

Dott. Vinicia Licia Serena Calendino

Consigliere

Dott. Irene Lupo

Consigliere rel. ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
SUPERCONDOMINIO (OMISSIS)

con il patrocinio dell'avv. (OMISSIS)

CONTRO
PROGETTO (OMISSIS) ;

(OMISSIS);

CONCLUSIONI :

PER SUPERCONDOMINIO (OMISSIS)
IN VIA PRELIMINARE

Dato atto che il CTU ha accertato le circostanze decisive per il giudizio inerenti la progettazione delle scale mobili in servizio privato, il difetto della documentazione prevista dalla legge al riguardo, ivi compreso il certificato di collaudo, nonché l'assenza dei necessari sistemi di sicurezza e protezione in dotazione alle scale mobili in servizio pubblico, disporsi l'integrazione del quesito con la previsione della quantificazione dei costi per rimettere a norma il sistema adeguandolo all'uso pubblico.

NEL MERITO

1. Accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi, difetti ed inadempimenti indicati in narrativa degli atti di parte attrice e nei documenti in atti.

Conseguentemente:

IN PRINCIPALITÀ

2. Visto l'art. 1453 c.c., ritenuta ogni altra ragione di Giustizia, condannare Progetto (OMISSIS):

- A. all'eliminazione dei vizi delle scale in pietra e delle scale mobili;
- B. all'esecuzione delle opere necessarie per ottenere il rilascio del Certificato di Collaudo delle scale mobili;
- C. all'esecuzione delle opere volte a porre rimedio alle riserve formulate.

IN SUBORDINE

- 3. Accertato e dichiarato l'inadempimento di Progetto (OMISSIS) in liquidazione con sede in Milano, (OMISSIS) in relazione alle riserve formulate nel verbale di consegna in atti, condannare essa Progetto (OMISSIS) in liquidazione all'esecuzione delle opere necessarie per porvi rimedio secondo le prescrizioni della integranda o rinnovanda C.T.U..

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE

- 4. Accertato e dichiarato l'inadempimento di Progetto (OMISSIS) in liquidazione con sede in Milano (OMISSIS) all'obbligazione di consegna del Certificato di Collaudo delle scale mobili per cui è causa, condannare essa Progetto (OMISSIS) in liquidazione al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa, ovverosia al pagamento dell'equivalente pecuniario pari al valore delle opere necessarie per ottenere il Certificato secondo le indicazioni della integranda o rinnovanda C.T.U..

IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE

- 5. Visti ed applicati i disposti dell'art. 1669 c.c., ritenuta la responsabilità di Progetto (OMISSIS) in liquidazione con sede in Milano (OMISSIS), a titolo contrattuale e/o extracontrattuale quanto ai vizi, difetti e/o inadempimenti o fatti illeciti accertati, condannare essa Progetto (OMISSIS) in liquidazione all'esecuzione delle opere e/o degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi, difetti ed inadempimenti denunciati e contestati, nonché al ripristino delle porzioni ammalorate a causa dei predetti vizi, difetti e/o inadempimenti o fatti illeciti.

IN OGNI CASO

- 6. Gravare le somme oggetto di condanna della rivalutazione monetaria e/o degli interessi legali.
- 7. Spese di giudizio, diritti e onorari di Avvocato interamente rifusi, gravati di accessori e contributo forfetario come per legge, ivi comprese le spese, tecniche e legali afferenti tanto il procedimento di istruzione preventiva, quanto il giudizio di merito di primo e secondo grado.
- 8. Disporre la rinnovazione e/o l'integrazione della C.T.U..

PER (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)

Alla luce della dichiarazione di rinuncia al presente giudizio effettuata all'udienza del 21/10/2021 per i Sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) e all'udienza del 10/02/2022 per il Sig. (OMISSIS), viste le dichiarazioni di accettazione di dette rinunce a spese compensate da parte di (OMISSIS) in liquidazione rilasciate nelle medesime udienze, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano DICHIARARE L'estinzione del presente giudizio per quanto concerne la posizione dei Sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) a spese compensate. PER PROGETTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE

voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria: IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte (con la sola eccezione del capo di sentenza oggetto dell'appello incidentale di cui al punto successivo) la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano impugnata dagli appellanti e per l'effetto rigettare le domande tutte degli appellanti per i motivi esposti in narrativa e/o con riferimento alle eccepite prescrizioni e

decadenze;

- in accoglimento dell'appello incidentale riformare il capo 1) di cui alla sentenza di primo grado dal Tribunale di Milano ("in parziale accoglimento della domanda di adempimento ex art. 1453 c.c., condanna PROGETTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE alla esecuzione, a favore degli attori, delle opere finalizzate a porre rimedio alle seguenti riserve indicate nel verbale dell'1.04.2007, aventi a oggetto la sigillatura dello spazio laterale di circa 5 cm della griglia in ferro sui lati della pedana di accesso alla scale mobili (n. 2); la sigillatura degli attacchi del parapetto (montanti) e la riparazione e sostituzione delle 60 piastre in pietra naturale (n. 4); l'allineamento della griglia (n. 6); la sigillatura tra pedate e alzate sul lato (OMISSIS) della Piazza, nonché la eliminazione di macchie con fuoriuscita di salnitro (n.9)" rigettando pertanto la domanda svolta dagli attori in primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; - per l'effetto respingere in toto l'appello e le domande tutte degli appellanti per i motivi di cui in narrativa;

IN VIA SUBORDINATA:

con riferimento alle domande attoree aventi ad oggetto le scale mobili della Piazza, nella denegata ipotesi che fosse accolta in tutto o in parte anche una delle domande proposte dagli appellanti, accertare i diritti della convenuta di rivalsa o comunque di regresso, manleva, nei confronti di (OMISSIS), e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di PROGETTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE di tutte le somme che fosse tenuta a pagare alla parte

attrice;

IN VIA ISTRUTTORIA

Ci si oppone all'avversa richiesta di rinnovazione / integrazione della CTU per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.

PER (OMISSIS),

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

- Rigettare la domanda formulata in via subordinata da Progetto (OMISSIS) in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi descritti nel presente atto;

IN VIA SUBORDINATA

- Nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda formulata in via subordinata da Progetto (OMISSIS) contro (OMISSIS), accertare la quota di responsabilità di (OMISSIS) in relazione alle domande relative alle scale mobili e, per l'effetto, limitarne la condanna nel perimetro della relativa quota, parametrando anche l'eventuale conseguente condanna pro quota alla rifusione delle spese di lite;

IN OGNI CASO

- Condannare Progetto (OMISSIS) e/o il Supercondominio (OMISSIS) alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio del terzo calcolate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, oltre Spese generali 15%, C.p.A. 4% e I.v.a. 22%;

IN VIA ISTRUTTORIA

- Con espressa riserva di deduzione e produzione anche all'esito delle avverse istanze

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione avanti il Tribunale di Milano il supercondominio e alcuni condomini agivano nei confronti di Progetto (OMISSIS), in liquidazione quale società costruttrice-venditrice, lamentando vizi e inadempimenti nella costruzione e chiedendo: ex art. 1453cc

a) l'eliminazione dei vizi delle scale in pietra e delle scale mobili, nonché l'esecuzione delle opere per ottenere il rilascio del loro Certificato di Collaudo,

b) l'esecuzione delle opere volte a porre rimedio alle riserve formulate.

- azione di adempimento dell'impegno assunto da (OMISSIS) per la copertura delle scale mobili;

in subordine - azione di risarcimento per equivalente in relazione all'inadempimento dell'obbligo di (OMISSIS) inerente la consegna del Certificato di Collaudo delle scale mobili; in ulteriore subordine - azione ex art. 1669 c.c. in considerazione della gravità dei vizi denunciati.

Costituitasi in giudizio, (OMISSIS) ha contestato le domande attrici, con la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (OMISSIS), dalla quale essere manlevata in caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande degli Attori.

La causa è stata istruita tramite Consulenza Tecnica d'Ufficio affidata al medesimo Ausiliario nominato in precedente Accertamento Tecnico Preventivo.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. (OMISSIS)/2019, ha rigettato tutte le domande degli attori ad eccezione di quella di adempimento in relazione alla domanda di esecuzione delle opere volte a porre rimedio alle riserve formulate nel verbale di consegna del 02 aprile 2007.

La sentenza, notificata il 28/11/2019, è stata appellata dal Supercondominio e da alcuni dei singoli condomini con atto di citazione notificato il 24/12/2019. Gli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) si sono costituiti in sede di appello per tutti gli appellanti in sostituzione dell'Avv. (OMISSIS), attesa intervenuta rinuncia al mandato da parte del medesimo.

(OMISSIS) dapprima rimasta contumace si è costituita successivamente chiedendo il rigetto della domanda di manleva svolta da (OMISSIS) nei suoi confronti.

Nelle more del giudizio rinunciavano al giudizio i Sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con accettazione di dette rinunce a spese compensate da parte di Progetto (OMISSIS) in liquidazione.

Il collegio ha, infine, trattenuto la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione del Supercondominio con riferimento alle scale già avanzata in primo grado da progetto (OMISSIS) e non esaminata dal giudice a quo in quanto assorbita nel rigetto della domanda attesa che secondo l'appellato "la lettera del Regolamento indica la titolarità dei singoli Condominii serviti dalle scale, mentre il SUPERCONDOMINIO risulta demandato solo alla manutenzione".

Ritiene la corte che l'eccezione non sia fondata. Infatti dallo stesso regolamento risulta che "le aree di proprietà del supercondominio sono...il suolo su cui sorge il Supercondominio ...con le sue pertinenze e strutture; le scale ...; le opere le installazioni e i manufatti ...che servono all'uso e al godimento comune...". Da ciò consegue che legittimato ad agire in giudizio a tutela di tali beni è l'amministratore del Supercondominio.

Esaminando dunque i motivi di appello, con il primo e il terzo motivo gli appellanti lamentano la violazione delle norme sostanziali (artt. 1453, 1218 c.c. e 2697 c.c.), processuali (artt. 115 e 116 c.p.c.) e speciali (D.M. 8 settembre 1975) - Illogicità, incompletezza ed insufficienza della motivazione inerente al rigetto delle domande di condanna di (OMISSIS) alla eliminazione dei vizi delle scale in pietra e delle scale mobili, nonché alla esecuzione delle opere necessarie per ottenere il loro Certificato di Collaudo.

In particolare, gli appellanti censurano la sentenza laddove ha escluso il fondamento che legittima la pretesa degli appellanti in ragione della insussistenza di un contratto di appalto o di altro obbligo di fare sebbene (OMISSIS) sia stato qualificato quale venditore costruttore del complesso immobiliare e delle parti comuni.

A detta degli appellanti i condomini hanno acquistato gli appartamenti con le parti comuni poste al loro servizio e se le scale mobili e quelle in pietra eseguite in epoca successiva all'atto hanno dei vizi il loro completamento e la loro consegna non manda esente il venditore dall'obbligo di esatto adempimento.

Secondo questa Corte, contrariamente a quanto statuito dal giudice a quo, la pretesa degli appellanti trovi fondamento nel contratto di compravendita stipulato.

Infatti, nei contratti di compravendita (stipulati nel corso del 2004) risulta che le parti comuni del supercondominio "saranno consegnate dalla parte venditrice e prese in consegna dall'amministratore di condominio" successivamente al rogito. In data 2-4-07 Progetto (OMISSIS) e il Supercondominio redigevano il verbale di consegna dell'area comune "la Piazza" incluse scale, scale mobili ed impianti la consegna dei quali avveniva con riserva di esame da parte del condominio. Successivamente, in data 23-12-13 il supercondominio avanzava ricorso per atp lamentando che le scale mobili come realizzate erano inadatte per un uso esterno e le scale esterne in pietra mancavano di impermeabilizzazioni.

Tanto premesso, ritiene, dunque, la Corte che correttamente il condominio abbia agito con l'azione di esatto adempimento.

Infatti, in via generale si osserva che l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si distingue dall'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita per i presupposti e per gli effetti: la garanzia si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto e la relativa azione abilita normalmente il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo; laddove ogni vizio posteriore alla conclusione del contratto può dar luogo solo all'esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere esperibile l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia.

La prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava sul compratore, in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redibitoria".

(Corte di cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza del 15 novembre 2022, n. 33612)

Così giuridicamente qualificata la vicenda tuttavia, per quanto riguarda le scale mobili il CTU ha escluso che le avarie delle stesse siano riconducibili a Progetto (OMISSIS), così concludendo: "ritengo di non poter condividere l'inidoneità affermata dalla ricorrente delle scale mobili per una installazione in esterno. Tenuto conto delle lavorazioni di riparazione ritenute necessarie dai preventivi prodotti, riferite sostanzialmente alla sostituzione di materiali usurati, ritengo ragionevole affermare che i lamentati problemi siano riconducibili alle seguenti concause: l'usura dovuta al notevole lavoro che le scale mobili ad uso pubblico devono e hanno dovuto svolgere; 2. la progressiva mancanza di manutenzione delle stesse" (v. CTU in a.t.p. pag. 15 - doc. 20 del fascicolo attoreo nel giudizio di primo grado).

Tali risultanze sono state totalmente confermate nella relazione peritale assunta nella successiva causa ordinaria, in cui il CTU ha confermato che "il fermo delle 4 scale mobili è documentalmente tecnicamente non dovuto ad una diversa non corretta classificazione delle scale, ad uso pubblico anziché privato, ma dovuto alla mancata manutenzione attribuibile al Supercondominio"

(v. CTU pag. 37). Ha inoltre accertato che la mancata manutenzione e l'usura da parte del condominio hanno del tutto compromesso la possibilità di riportare in esercizio le quattro scale mobili che si trovano in stato di avaria e abbandono da molti anni. Inoltre, per quanto riguarda il collaudo il ctu (pag 14 atp) ha verificato che le scale mobili sono state per lungo tempo utilizzate dal Condominio e oggetto di manutenzione da parte di (OMISSIS) (fino al 2007) il che, a suo avviso, rende verosimilmente presumibile l'avvenuto collaudo all'epoca dell'impianto in assenza del quale il condominio non avrebbe potuto utilizzarle né la (OMISSIS) effettuare la manutenzione.

L'attuale stato di avaria e di abbandono dell'impianto imputabile al condominio sarebbero comunque ostativi al rilascio del certificato o al risarcimento del danno relativo.

Pertanto, la richiesta riforma della sentenza di primo grado, con riferimento alle scale mobili e al rilascio del certificato di collaudo o al risarcimento del danno non può trovare accoglimento alla luce delle approfondite ed argomentate conclusioni del ctu.

La sentenza dunque, seppure con diversa motivazione deve essere confermata per quanto riguarda le doglianze relative alle scale mobili e al certificato di collaudo delle stesse.

Per quanto attiene alle scale di pietra e alle infiltrazioni ivi riscontrate, il CTU ha accertato l'inesatto funzionamento della geostruttura impermeabilizzante posta all'estradosso delle scale in c.a. rivestite con lastre di pietra (pag 12 atp) che, pertanto deve essere realizzata a regola d'arte come indicato dal ctu nell'atp a pag 30 mediante demolizione dell'attuale rivestimento e posa di nuovo sistema di guaine nonché posa di nuovo rivestimento in pietra identico all'esistente.

Venendo ora alle riserve, col secondo motivo di appello l'appellante lamenta la violazione delle norme sostanziali (artt. 1453, 1218 c.c. e 2697 c.c.) e processuali (art. 116 c.p.c.) - Illogicità, incompletezza ed insufficienza della motivazione inerente al rigetto delle domande di condanna di (OMISSIS) alla corretta esecuzione delle opere di cui alla riserva n. 8 formulata all'atto della consegna della Piazza (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado), ovvero sia la rottura di alcune lastre della pavimentazione di poi trasformatasi evolutivamente nella grave compromissione accertata dal CTU in sede peritale (cfr. Relazione peritale giudizio di primo grado).

La sentenza viene impugnata nella parte in cui il Tribunale, fonda il proprio convincimento su alcuni passaggi della relazione peritale nella quale il CTU ha assunto che "lo stato attuale della pavimentazione non trova riscontro con le lievi problematiche riportate nella riserva" (cfr. sentenza, pag. 6) in cui si lamenta che "alcune lastre sono rotte, le sigillature da ripassare la pavimentazione da pulire e la griglia imbarcata lato cantiere".

Ritiene il Tribunale che il motivo di appello sia fondato.

La riserva di cui al verbale del 2007 evidenziava la rottura delle lastre di pavimentazione della piazzetta e con la citazione in primo grado notificata nel 2015 il Condominio sottolineava l'aggravamento della situazione (lastre sollevate, rotte, sigillature inesistenti) riconducendola a cattiva progettazione e pessima esecuzione delle opere.

Il ctu ha constatato quanto lamentato riconducendo la situazione non a cattiva manutenzione della piazza da parte del condominio bensì all'errore di progettazione ed esecuzione (mancata adeguata resistenza del massetto armato di sottofondo e apparati radicali delle piantumazioni) e accertando il dissesto su quasi tutta la superficie della piazza (300 mq circa).

Tanto premesso, data la scansione temporale sopra descritta, l'azione di esatto adempimento, contrariamente a quanto eccepito da Progetto (OMISSIS) non è prescritta essendo la prescrizione dell'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento decennale. Ugualmente priva di pregio è il rilievo dell'appellata secondo cui il ctu avrebbe esorbitato l'ambito del quesito (diretto alla verifica se i lavori indicati nelle riserve fossero stati effettuati o meno da Progetto (OMISSIS)), atteso che la censura inerente all'esorbitanza delle indagini del consulente d'ufficio rispetto ai quesiti formulati resta ininfluyente ove le risposte del consulente siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tal caso utilizzabili dal giudice per il proprio convincimento, indipendentemente dall'eventuale sconfinamento del mandato (Cass. 2000/117)

La doglianza, dunque, appare fondata con conseguente condanna di Progetto (OMISSIS) all'esecuzione della pavimentazione e in particolare del massetto armato di sottofondo della piazza di cui alla riserva n. 8 a regola d'arte.

Il quarto motivo di appello" violazione delle norme sostanziali (art. 1669 e 2697 c.c.), processuali (art. 115 c.p.c.) e speciali (D.M. 8 settembre 1975) - Illogicità, incompletezza ed insufficienza della motivazione inerente il rigetto della domande di condanna di (OMISSIS) all'esecuzione delle opere o degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi, difetti ed inadempimenti denunciati e contestati" resta assorbito quanto sopra detto .

Occorre, quindi, esaminare l'appello incidentale svolto da Progetto (OMISSIS) con cui la predetta chiede di " riformare il capo 1) di cui alla sentenza di primo grado dal Tribunale di Milano ("in parziale accoglimento della domanda di adempimento ex art. 1453 c.c., condanna PROGETTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE alla esecuzione, a favore degli attori, delle opere finalizzate a porre rimedio alle seguenti riserve indicate nel verbale dell'1.04.2007, aventi a oggetto la sigillatura dello spazio laterale di circa 5 cm della griglia in ferro sui lati della pedana di accesso alla scale mobili (n. 2); la sigillatura degli attacchi del parapetto (montanti) e la riparazione e sostituzione delle 60 piastre in pietra naturale (n. 4); l'allineamento della griglia (n. 6); la sigillatura tra pedate e alzate sul lato (OMISSIS) della Piazza, nonché la eliminazione di macchie con fuoriuscita di salnitro (n.9)".

In particolare (OMISSIS) censura il fatto che il Giudice di primo grado individui nel verbale sottoscritto dalle parti nel 2007, con riferimento alle riserve nn. 2, 4, 6, 8, 9, la sussistenza di uno specifico impegno di facere da parte dalla costruttrice che avrebbe determinato il sorgere di una nuova obbligazione, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria di cui al contratto di vendita immobiliare".

Ritiene la Corte che, come già rilevato nell'esame del primo motivo di appello, la fonte dell'obbligo in capo a (OMISSIS) va ravvisata nel contratto di compravendita e regolamento annesso, laddove le riserve di cui al predetto verbale rappresentano specifici inadempimenti contestati alla (OMISSIS) rispetto ai quali il ctu ha constatato la mancata esecuzione da parte di (OMISSIS) delle opere, relative di ripristino. Conseguentemente, accertato che le opere predette non sono state eseguite a regola d'arte né sono state ripristinate pertanto l'appello incidentale deve essere rigettato.

L'appello è dunque parzialmente accoglibile nei limiti di cui in motivazione.

Venendo, quindi, alla disciplina delle spese di lite, è consolidato il principio di diritto secondo cui ex art. 336 cpc comma 1 "la riforma della sentenza di primo grado, anche parziale, ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno) e determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse" (Cass.n. 13059/17).

Nel caso di specie la nuova regolazione delle spese alla luce della soccombenza finale comporta la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio in ragione del 30% , e la condanna di Progetto (OMISSIS) del residuo 70% atteso l'esito complessivo della lite che ha visto accogliere parzialmente la domanda attorea, spese che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.

Condanna parte appellante altresì alla refusione a favore (OMISSIS) (contumace in primo grado) delle spese del grado di appello sulla base delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, atteso il rigetto della domanda dell'appellante in relazione ai vizi lamentati con riferimento alle scale mobili.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte di Progetto (OMISSIS), appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto ai i Sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a spese compensate. Accoglie parzialmente l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto condanna Progetto (OMISSIS) a realizzare a regola d'arte le scale di pietra come indicato dal ctu nell'atp a pag 30 mediante demolizione dell'attuale rivestimento e posa di nuovo sistema di guaine nonché posa di nuovo rivestimento in pietra identico all'esistente, nonché all'esecuzione della pavimentazione della piazza di cui alla riserva n. 8 a regola d'arte e in particolare del massetto armato di sottofondo.

Rigetta l'appello incidentale di Progetto (OMISSIS).

Condanna Progetto (OMISSIS) al pagamento a favore degli appellanti delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 10.000 per il primo grado e in euro 8000 per il secondo grado nei limiti del 70% e quindi complessivamente euro 12.600,00 nonché spese di atp e ctu nella misura del 70%, oltre spese generali e oneri di legge

Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado di appello a favore (OMISSIS), che liquida in euro 5.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale Progetto (OMISSIS) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 l. n. 228/12

Così deciso in Milano, 18/01/2023

Il Consigliere estensore
Irene Lupo

Il Presidente
Marina Marchetti